

**Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150  
del 1° luglio 2009.**

**Testo del decreto-legge**

**Testo del decreto-legge  
comprendente le modificazioni  
apportate dalle Commissioni**

**Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di  
termini e della partecipazione italiana a missioni  
internazionali.**

**Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di  
termini.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare  
provvedimenti anticrisi;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di  
emanare disposizioni per la proroga di termini in scadenza  
previsti da disposizioni di legge per consentire l'attuazione dei  
conseguenti adempimenti amministrativi;

Ritenuta infine la straordinaria necessità ed urgenza di  
emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli  
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei  
processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della  
partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di  
polizia alle missioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  
nella riunione del 26 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i  
Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

**Articolo 22-ter.**  
***(Disposizioni in materia di accesso al  
pensionamento).***

**1. In attuazione della sentenza della Corte di  
giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008  
nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge  
8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti  
periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le  
predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta  
anni di cui al primo periodo del presente comma e il  
requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1,**

comma 6, lettera *b*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.